

Il Revisore unico dei conti

Verbale n. 4 del 18.03.2025

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2025/2027 (art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione"

Oggi 18 marzo 2025, il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Unione Terre di Castelli, ricevuta in data 14.03.2025, tramite posta elettronica, la documentazione, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2025/2027 (art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione", che sarà posta all'esame della Giunta dell'Unione;

PREMESSO CHE

- il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 25.02.2025;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 13.03.2025 si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 23.04.2024 è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio 2023;

VISTI

- ♦ la proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione dalla quale si evince la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio;
- ♦ i tabulati riportanti i capitoli movimentati;
- ♦ gli approfondimenti effettuati in merito;

APPURATO CHE

- a. dall'analisi della proposta di deliberazione l'atto di variazione è assunto, stante l'urgenza, dalla Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e che lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio dell'Unione entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- b. l'art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede che le variazioni al bilancio possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve, fra le altre, le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- c. sussistono le motivazioni di urgenza;
- d. sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella pubblicazione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" il parere dell'organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta per motivi d'urgenza;

effettua le seguenti analisi e considerazioni.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di cui all'oggetto ed in particolare la variazione al bilancio 2025-2027 è coerente con la vigente normativa in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del d.lgs. 267/2000;

La proposta di variazione riguarda l'annualità 2025 e prevede maggiori entrate e maggiori spese come da prospetti riportati di seguito, con una differenza pari a 0,00.

Trattasi dell'esigenza dell'Ente di apportare modifiche/variazioni per implementare capitoli di entrata a seguito di assegnazione di contributi/trasferimenti e correlati capitoli di spesa, per iscrivere ed utilizzare i contributi/trasferimenti relativi a interventi che necessitano di tempi celeri.

Le risultanze della presente variazione sono sinteticamente evidenziate nelle tabelle seguenti:

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA ANNO 2025

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
	Applicazione Avanzo	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	0,00	0,00
	Totale entrate correnti	40.000,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	284.358,00	0,00
	Totale entrate in conto capitale	284.358,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale entrate accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale variazioni in entrata	324.358,00	0,00
	Saldo variazione	324.358,00	

Le variazioni nelle entrate sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriore prospetto di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA ANNO 2025

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Spese correnti	40.000,00	0,00
	Totale spese correnti	40.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	284.358,00	0,00
	Totale spese in conto capitale	284.358,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00
	Totale rimborso prestiti	0,00	0,00
	Totale variazioni	324.358,00	0,00
	Saldo variazione	324.358,00	

CONCLUSIONI

Il Revisore

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e degli equilibri di cassa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di variazione in esame.

Come sopra accennato, l'art. 175, comma 4, del TUEL prevede che le variazioni di bilancio di competenza dell'organo consiliare possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza; con altre parole, il Legislatore, a causa dell'insorta urgenza, sacrifica una parte della potestà del Consiglio dell'Ente a favore della Giunta.

Tale modalità costituisce una deroga eccezionale all'iter ordinario; altrimenti ragionando si esautorerebbe il Consiglio dell'Unione di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL.

L'organo di revisione è chiamato a verificare che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata; l'organo di revisione è altresì chiamato a ricordare l'importanza che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata e ribadita per ogni variazione coinvolta, al fine di evitare che l'urgenza perda nel tempo la centralità nelle variazioni che l'organo esecutivo adotta in sostituzione dell'organo consiliare.

In tale ottica la dottrina ha modificato l'interpretazione sulla tempistica del parere da parte dell'organo di revisione sulle variazioni di bilancio ex dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta dell'Ente e non già sulla proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio.

Il parere dell'organo di revisione, sebbene obbligatorio, non è vincolante né per l'organo esecutivo né per l'organo consiliare, anche se in presenza di pareri negativi dell'organo di revisione è sostanzialmente necessario che l'organo deliberante motivi le ragioni che ne determinano comunque l'adozione e i diversi punti di vista.

Si invita l'Amministrazione dell'Ente

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Come evidenziato in precedenza, il Consiglio dell'Ente dovrà ratificare la variazione di bilancio entro 60 giorni dalla deliberazione della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine; in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta dell'Ente, il Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente.

Reggio Emilia, 18 marzo 2025

Il Revisore dei Conti

